REGOLAMENTO (CEE) N. 1222/90 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 1990

che modifica il regolamento (CEE) n. 287/90 recante modalità d'applicazione dell'aiuto all'ammasso privato di carcasse di agnello nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 1990

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

considerando che, in attesa di una revisione generale di tutte le disposizioni relative all'ammasso privato delle carni delle varie specie, è necessario prorogare la validità del regolamento (CEE) n. 287/90 della Commissione (2);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 287/90, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:

« Esso si applica all'ammasso privato previsto per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 1990.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.
(2) GU n. L 31 del 2. 2. 1990, pag. 11.